



14.9.2011

B7-0519/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento

sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati del protocollo all'accordo di partenariato UE-Marocco nel settore della pesca

Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle

Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund, Cecilia Wikström

B7-0519/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati del protocollo all'accordo di partenariato UE-Marocco nel settore della pesca

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,
 - visto l'articolo 218, paragrafi 6 e 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco¹,
 - viste la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco², e la richiesta di approvazione del Parlamento europeo presentata dal Consiglio³,
 - visto l'articolo 90, paragrafo 6, del suo regolamento,
- A. considerando che il primo protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è giunto a scadenza il 28 febbraio 2011;
- B. considerando che il 13 luglio 2011 è stato firmato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco;
- C. considerando che la conclusione del nuovo protocollo richiede l'approvazione del Parlamento europeo prima dell'adozione definitiva da parte del Consiglio;
- D. considerando che l'applicazione del nuovo protocollo si estende alle acque al largo del Sahara occidentale, che dal 1963 figura nell'elenco dei territori non autonomi delle Nazioni Unite;
- E. considerando che, per rispettare il diritto internazionale, le attività economiche connesse con le risorse naturali di un territorio non autonomo devono essere intraprese a favore della popolazione di detto territorio e in linea con i loro auspici; che non è stato dimostrato che il contributo finanziario dell'Unione sia utilizzato a vantaggio della popolazione del Sahara occidentale;

¹ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.

² COM(2011)0313.

³ 11226/2011 – C7-0201/2011.

- F. considerando che tali obblighi vincolano non solo il Marocco, ma anche l'Unione in quanto primo beneficiario dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del suo protocollo;
1. è del parere che vi sia incertezza giuridica quanto al rispetto, da parte del nuovo protocollo, del diritto internazionale in relazione agli interessi socioeconomici del territorio non autonomo del Sahara occidentale e allo sfruttamento delle sue risorse naturali, e quindi quanto alla compatibilità del nuovo protocollo con i trattati relativamente a tale aspetto;
 2. decide di chiedere alla Corte di giustizia un parere circa la compatibilità del summenzionato protocollo con i trattati;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e di prendere le misure necessarie per ottenere il parere della Corte di giustizia.